CAMERA DEI DEPUTATI N. 2797

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

LIMONI, DE LUCA, CAROLI, PERRINO, VERRASTRO, COLELLA, ZANNINI, BALDINI, PICCOLO, BURTULO, BARTOLOMEI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 ottobre 1970 *(Stampato n. 800)*

Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 ottobre 1970

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è abrogato per la parte che riguarda gli ufficiali del ruolo speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209.

ART. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209, sono i seguenti:

Colonnello	anni	60
Tenente colonnello . . .	»	60
Maggiore	»	58
Capitano	»	54

ART. 4.

La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 5.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza del ruolo speciale transitorio che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore con giudizio di idoneità e che non possono conseguire altra valutazione perché raggiunti dai limiti di età, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in ausiliaria.

ART. 6.

Al maggior onere di lire 4.000.000 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1192 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969 e corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento	REQUISITI RICHIESTI		Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
		Periodo minimo di comando	Permanenza minima nel grado			
Colonnello	—	—	—	4	—	—
Tenente colonnello .	scelta	—	3 anni	18	(*a*) 1	Tutti gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1209
Maggiore	anzianità	—	4 anni		—	
Capitano	anzianità	1 anno di comando di compagnia o comando equipollente	6 anni	1	—	

(*a*) In prima applicazione della legge le promozioni sono quattro, a ripianamento dell'organico.

Negli anni successivi, per gli ufficiali che hanno già maturato il periodo di permanenza minima nel grado, le promozioni avranno decorrenza dal 1° gennaio.